



ISTITUTO CESANA MALANOTTI STATUTO

Approvato con Delibera del CdA n. 13 del 30/05/2022

PREMESSA

L'Istituto Cesana Malanotti trae origine dalle disposizioni del R. D. 17 marzo 1930 n. 395, in virtù delle quali vennero fuse in un unico Ente le Case di Ricovero di Serravalle e di Ceneda con la denominazione di Casa di Ricovero di Vittorio Veneto e a sua volta tale Ente venne riunito sotto un'unica amministrazione con l'Ospedale Civile di Vittorio Veneto e l'Opera Pia Legato Malanotti.

Successivamente, in applicazione della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e con D.P.R. 13 agosto 1969 n. 901, l'Ospedale Civile venne eretto in Ente Ospedaliero, così perdendo la propria natura giuridica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza. Venne pertanto a cessare il raggruppamento con la Casa di Ricovero e il Legato Malanotti, i quali continuarono tuttavia a essere amministrati dal Consiglio di Amministrazione del nuovo Ente Ospedaliero.

Con D.P.R. 13 ottobre 1969, venne eretto in Ente Morale e raggruppato nelle Opere Pie il Pensionato Isidoro De Mori, fondazione costituita in esecuzione delle disposizioni testamentarie della defunta Augusta Cesana. A seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione, il 7 giugno 1971 divenne definitivo il distacco dall'Ente Ospedaliero e iniziò l'autonoma gestione delle Opere Pie Raggruppate di Vittorio Veneto: Casa di Ricovero, Legato Malanotti e Pensionato Isidoro De Mori.

Il D.P.G.R. n. 1306 del 5 ottobre 1988 dispose la fusione delle tre Istituzioni nel nuovo Ente Istituto Cesana Malanotti e approvò il relativo Statuto.

Le successive evoluzioni normative, e in particolare il sistema integrato di interventi e servizi sociali disegnato dalla legge 328/2000, ha costituito il contesto favorevole per avviare il progetto di fusione delle IPAB Vittoriesi, con l'obiettivo di realizzare un unico "Centro territoriale di Servizi Socio-sanitari", di natura pubblica, in coerenza con quanto disciplinato dagli appositi standard strutturali, organizzativi e gestionali.

La prima fase di questo progetto si è conclusa nel 2011 con l'incorporazione dell'Istituto De Zorzi Luzzatti di Vittorio Veneto (TV), il quale traeva origine dai lasciti di Susanna Karpf, vedova Luzzatti, morta nel 1902 e di Cesare De Zorzi, morto nel 1908. L'Opera Pia Istituto Isacco Luzzatti e il Legato De Zorzi accoglievano le orfanelle di Ceneda e Serravalle. Il R.D. 8 febbraio 1912 autorizzò la fusione tra l'Istituto Luzzatti e il Legato De Zorzi nell'Orfanotrofio femminile De Zorzi Luzzatti che nel 1970 assunse la denominazione di Istituto educativo assistenziale femminile De Zorzi Luzzatti in seguito all'accoglimento a partire dal 1950, su richiesta del Comune, delle studentesse del Liceo Scientifico comunale. Nel 1981 aprì l'attività di doposcuola; e nel 2000 fu approvato il nuovo Statuto con la cancellazione della dicitura "orfanotrofio". Dal 2011, a seguito della incorporazione, i servizi didattico educativi vengono erogati dall'Istituto Cesana Malanotti.

Nel corso dell'anno 2016 è stato riavviato il processo di fusione per incorporare nell'Istituto Cesana Malanotti dell'Ente Asili infantili Manzoni; e si è previsto in successione il riavvio del medesimo processo in ordine alla Fondazione Ettore e Flavio Fenderl.

Gli Asili Infantili di Vittorio Veneto sono stati istituiti nel 1867, per merito della carità cittadina e del Concorso del Comune di Vittorio Veneto. Dal 1869, allo scopo di perpetuare la memoria della Sovrana, gli asili assunsero la denominazione di Ente Asili Infantili "Regina Margherita". Con R.D. 17 gennaio 1874 n. 257 l'Ente Asili Infantili fu eretto in corpo morale. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 413 del 6 marzo 1944, l'Ente ha assunto la denominazione Ente Asili Infantili "Alessandro Manzoni". Dall'anno scolastico 2000-01, l'Ente è stato riconosciuto come scuola dell'infanzia paritaria con Decreto Ministero Pubblica Istruzione n. 488/5191 del 28 febbraio 2001 e ha svolto l'attività presso la sede di via San Fermo 2/A a San Giacomo di Veglia (TV). A seguito di Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 2013 con cui si disponeva



ISTITUTO CESANA MALANOTTI STATUTO

Approvato con Delibera del CdA n. 13 del 30/05/2022

la chiusura della scuola, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, dal 2014 l'Ente Asili Manzoni ha intrapreso un percorso di statalizzazione conclusosi nel 2016.

La Fondazione Ettore e Flavio Fenderl trae origine dalle disposizioni testamentarie del fondatore, Ettore Fenderl, morto nel 1966. Fu riconosciuta il 28 giugno 1979 con provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n. 835 la natura giuridica di "Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza" (I.P.A.B.) ai sensi dell'art. 51 della Legge 17.07.1890 n. 6972. Scopo principale della Fondazione è l'erogazione di contributi in denaro a famiglie bisognose.

L'obiettivo dell'incorporazione dell'Ente Asili Manzoni nell'Istituto Cesana Malanotti, in coerenza con le indicazioni date dai rispettivi Consigli di Amministrazione con le loro delibere del 5 settembre e del 31 agosto 2016, è il consolidamento e lo sviluppo nel territorio e per la comunità di riferimento di un "hub" dei servizi integrati alla persona che conduca alla razionalizzazione, alla riqualificazione e alla complessiva valorizzazione funzionale del patrimonio esistente, all'arricchimento e al miglioramento dei servizi offerti alla famiglia, alla focalizzazione organizzativa sulle persone destinatarie dei servizi, al conseguimento di significative efficienze nella struttura dei costi e nella gestione operativa e al consolidamento della piattaforma finanziaria.

CAPO I - ORIGINE - NATURA GIURIDICA - SCOPO E MEZZI DELL'ENTE

ART. 1 - NATURA GIURIDICA E SEDE

L'Istituto Cesana - Malanotti è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) ai sensi della Legge 17.07.1890 n. 6972. L'Istituto ha sede in Vittorio Veneto (TV).

ART. 2 - SCOPO

Scopo dell'Ipab è garantire alle persone e alle famiglie la dignità e la qualità della vita in ogni sua fase attraverso supporto, sostegno, interventi e servizi educativi, formativi, sociali, socio sanitari e sanitari, ispirati alle pari opportunità, alla non discriminazione e al rispetto dei diritti di cittadinanza, ed erogazione di contributi in denaro in ipotesi di difficoltà economiche, conseguenti a gravi malattie e nei limiti di quanto previsto in apposito regolamento.

A tal fine l'Ipab si configura come centro di servizi territoriale, rivolto in particolare ai cittadini della Provincia di Treviso, che opera nella logica della continuità di offerta, sia lungo tutto l'arco della vita, sia in relazione al livello di autonomia e ai bisogni della persona.

Per meglio raggiungere il proprio scopo, l'Ipab partecipa al sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di riferimento, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Inoltre sostiene, promuove, realizza e gestisce ogni iniziativa coerente con il proprio scopo statutario.

ART. 3 - FUNZIONAMENTO, MEZZI E PERSONALE

L'Ipab provvede alle attività, interventi e servizi derivanti dal proprio scopo statutario, utilizzando le rendite del proprio patrimonio e i corrispettivi dei servizi erogati, determinati sulla base degli effettivi costi da sostenere.



ISTITUTO CESANA MALANOTTI STATUTO

Approvato con Delibera del CdA n. 13 del 30/05/2022

La Carta dei servizi stabilisce per ciascun servizio le modalità di accesso, le caratteristiche dell'erogazione del servizio, i corrispettivi economici e i diritti degli Utenti.

L'Ipab, per raggiungere i suoi scopi, potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni, eredità, legati e altre elargizioni, nonché assumere ogni iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Ipab utilizza gli uffici e il personale dipendente individuati nell'apposita dotazione organica, a cui può affiancare l'utilizzo di professionalità di soggetti terzi nei limiti e con le modalità previste dalle normative vigenti.

Ogni aspetto inerente al trattamento economico e giuridico del personale è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili risultanti dal registro degli inventari, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'utilizzo del patrimonio avviene per le finalità di cui all'art. 2 entro i limiti di legge, di regolamento, dei vincoli di destinazione esistenti e in base al presente Statuto.

Per la gestione del patrimonio l'Ipab potrà eventualmente avvalersi di qualificati soggetti esterni.

CAPO II - AMMINISTRAZIONE DELL'IPAB

ART. 5 - ORGANI

Sono organi dell'Ipab:

a) di governo ed indirizzo politico-amministrativo:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente

b) di gestione:

- il Direttore

c) di controllo interno:

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi dell'Ipab, ciascuno nell'ambito di propria competenza e responsabilità, al fine di assicurare la migliore funzionalità dell'Istituto, svolgono le loro mansioni nel rispetto del principio di massima e leale collaborazione.

ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 (cinque) membri compreso il Presidente.

I Consiglieri sono designati dal Comune di Vittorio Veneto, scelti tra le persone estranee alla Giunta e al Consiglio Comunale.

Le nomine sono soggette alla normativa sull'incapacità e incompatibilità previste dall'art. 11 e seguenti



ISTITUTO CESANA MALANOTTI STATUTO

Approvato con Delibera del CdA n. 13 del 30/05/2022

della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e altre norme di legge tra le quali il D. Lgs. n. 39 del 18.04.2013 e s.m.i. in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e o presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, comma 49 e 50, della L.190/2012, per quanto applicabili in virtù dei provvedimenti legislativi intervenuti ed intervenienti.

Non è ammesso il potere di revoca dei Consiglieri da parte del soggetto cui spetta l'effettuazione delle nomine nel rispetto dell'articolo 72, comma 2, della Legge Regionale del Veneto 30 gennaio 1997, n° 96 che prevede che l'Autorità tutoria regionale possa provvedere alla rimozione o alla revoca degli amministratori anche su proposta dell'organo competente alle nomine.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti, nella prima riunione.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni dalla data di insediamento e non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta. Gli Amministratori rimangono in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'ufficio.

I componenti del Consiglio devono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso.

Le dimissioni sono presentate in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale ne prende atto nella prima riunione utile, e dall'Ipab comunicate al Comune di Vittorio Veneto per la conseguente surrogazione.

Gli Amministratori che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e tempestivamente comunicata al Comune di Vittorio Veneto, il quale provvederà alla sostituzione.

I Consiglieri nominati in sostituzione di altri anzitempo cessati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio del quale vengono a far parte.

ART. 7 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e di programmazione provvedendo, in particolare:

1. ad approvare lo Statuto e le relative modifiche;
2. ad adottare i regolamenti di organizzazione e di erogazione di contributi in denaro, individuando anche le forme di partecipazione degli utenti dell'Istituto e dei loro famigliari;
3. ad approvare il bilancio economico preventivo e il bilancio di esercizio, nonché i documenti di pianificazione e di programmazione dell'Istituto;
4. a disporre il trasferimento di beni immobili e di quelli di valore o pregio storico-artistico, secondo le normative vigenti;
5. a nominare il Direttore;
6. a nominare un componente del Collegio dei Revisori dei Conti;
7. a nominare eventuali consulenti e professionisti esterni;
8. alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività e di sviluppo, delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
9. all'individuazione della dotazione organica, delle risorse materiali ed economico-finanziarie destinate al raggiungimento delle finalità perseguite;
10. a determinare le rette e le tariffe dei servizi;
11. ad istituire nuovi servizi e modificare quelli esistenti;
12. a decidere in merito ai ricorsi e alle azioni giudiziarie;
13. a decidere in merito alle alienazioni, acquisti, permuta di immobili, di beni mobili registrati e titoli, nonché ad accettare donazioni, eredità, legati.



ISTITUTO CESANA MALANOTTI STATUTO

Approvato con Delibera del CdA n. 13 del 30/05/2022

Il Consiglio di Amministrazione verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi prefissati.

Le competenze spettanti al Consiglio non possono essere in alcun modo né ridistribuite fra gli organi dell'Istituto, né delegate, anche parzialmente.

ART. 8 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche per iniziativa di almeno 2 (due) Consiglieri, e presieduto dal Presidente secondo le norme del presente statuto e del regolamento. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; non è ammessa delega per la partecipazione alle stesse.

Per la validità delle adunanze si richiede la presenza alle sedute di almeno 3 (tre) Consiglieri. Il Consiglio assume le deliberazioni a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Le votazioni sono espresse per voto palese. Si procede a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti persone o su richiesta di almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione.

Ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non sono computati nel numero dei componenti del Consiglio coloro che, avendo interesse personale, non possono prendere parte alle deliberazioni.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta, tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti stessi e può essere revocato con le stesse modalità.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto di fronte a terzi e in giudizio, nonché responsabile della vigilanza sul buon andamento dell'ente e sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Egli adotta tutti i provvedimenti che gli competono secondo le leggi, lo statuto e i regolamenti, eventualmente assumendo decisioni aventi carattere d'urgenza riguardanti le materie indicate nell'art. 7 richiedendo la ratifica del proprio operato al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile e comunque entro 30 giorni.

In caso di assenza o d'impedimento temporaneo del Presidente, nonché in caso di vacanza della carica e sino alla nomina del nuovo presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità del Presidente.

ART. 10 - INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

Al Presidente e agli altri Consiglieri di amministrazione, per lo svolgimento della loro funzione, spetta una indennità di carica da determinarsi in conformità alla vigente normativa regionale.



ISTITUTO CESANA MALANOTTI STATUTO

Approvato con Delibera del CdA n. 13 del 30/05/2022

CAPO III – STRUTTURA GESTIONALE

ART. 11 - IL DIRETTORE

La gestione dell'Ipab è affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione, con contratto di diritto privato, rinnovabile. Il contratto non può superare i sei mesi successivi alla cessazione del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. I requisiti per potere ricoprire la carica di Direttore sono quelli previsti dalla delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 42 del 1998 e successivi provvedimenti attuativi e dal D.Lgs. 165/2001e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare nel Titolo II in relazione alla dirigenza.

Il Direttore ha il compito della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ipab verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

Risponde dei risultati della gestione e della propria attività al Consiglio di Amministrazione che può recedere dal contratto di lavoro secondo le disposizioni del Codice civile e dei contratti collettivi.

Il Direttore svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi di governo dell'Ipab in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il Consiglio di Amministrazione adotta nei confronti del Direttore i provvedimenti conseguenti al risultato della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere e al mancato raggiungimento degli obiettivi secondo le norme in vigore.

Il Direttore partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della redazione dei verbali.

Le attribuzioni del Direttore sono disciplinate in sede regolamentare.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore, le sue attribuzioni e funzioni vengono assunte dal Vice Direttore o suo delegato.

ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle disposizioni statutarie e alla normativa vigente, in particolare all'art.56 della LRV n. 30 del 30.12.2016, controlla l'amministrazione dell'Istituto, garantendo la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell'ente nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione, per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il componente Presidente dalla Giunta regionale; un componente dalla conferenza dei sindaci della sede legale dell'IPAB e un componente dal consiglio di amministrazione.

I revisori durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, e sono rinnovabili per una sola volta. Ai revisori si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile.

I revisori vigilano sull'osservanza da parte dell'IPAB delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercitano le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre



ISTITUTO CESANA MALANOTTI STATUTO

Approvato con Delibera del CdA n. 13 del 30/05/2022

2009, n. 196” ed esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

I revisori hanno, altresì, l’obbligo, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’IPAB, di riferirne immediatamente al consiglio di amministrazione e sono tenuti a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto, informando, qualora lo ritengano opportuno, la struttura regionale competente.

I revisori sono tenuti, su richiesta del consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del consiglio stesso.

Al revisore e a ciascun membro del collegio dei revisori spetta una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal consiglio di amministrazione all’inizio del mandato, fino al valore massimo di un decimo degli emolumenti percepiti dal direttore di direzione della Regione del Veneto di cui all’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive modificazioni

CAPO IV - TRASPARENZA

ART. 13 - ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI

L’accesso agli atti e documenti dell’Ipab nonché le modalità per il rilascio di copie sono disciplinati secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 2013.

ART. 14 - PUBBLICAZIONE ATTI E ALBO DELL’ISTITUTO

L’Ipab applica ai propri atti i principi di trasparenza e pubblicità a norma delle vigenti disposizioni normative.

Resta fermo l’obbligo di pubblicazione all’Albo di altri Enti nei casi previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti interni.